

CODICE CIVILE

LIBRO I DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I Delle persone fisiche

Art. 1. Capacità giuridica. – *La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.*

*I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita*¹.

¹ Il terzo comma dell'art., che faceva riferimento alle limitazioni della capacità per ragioni attinenti alla razza è stato modificato dal R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, art. 1, e dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, art. 3.

LEGISLAZIONE

○ **Costituzione, artt. 2, 22**

○ **Convenzione di Roma del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

2. 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo art. quando derivasse da un ricorso alla forza reso necessario:

- a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto legale o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

14. 1. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

○ ***L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato***

20. (*Capacità giuridica delle persone fisiche*). - 1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

○ ***R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile***

67. 1. La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

○ ***L. 22 maggio 1978, n. 184 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza***

1. 1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

2. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente Legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

GIURISPRUDENZA

▣ ***Cass. 28 dicembre 1973, n. 3467***

Le disposizioni di legge che, in deroga al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 1 c.c., prevedono la tutela dei diritti del nascituro sono da considerare disposizioni di carattere eccezionale e come tali di stretta interpretazione.

Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire. – *La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.*

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

LEGISLAZIONE

○ **Costituzione, artt. 37, 48**

○ **L. 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato**

23. (*Capacità di agire delle persone fisiche*). – 1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

○ **L. 17 ottobre 1967, n. 977 – Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (ratifica delle Convenzioni nn. 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 127 dell'O.I.L.)**

Campo di applicazione

1. Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di

lavoro, è disciplinato dalle norme della presente Legge.

Per “fanciulli” si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.

Per “adolescenti” si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

2. Le norme della presente Legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli artt. 3, comma secondo, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;

b) lavoratori a domicilio, salvo il disposto di cui agli artt. 3, comma primo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;

c) occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni e degli altri Enti pubblici, sempreché disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente Legge.

Requisiti di età e di istruzione

3. L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

4. Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreché non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore a 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o a riprese cinematografiche, sempreché non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonché

la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

5. Non possono essere adibiti:

a) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente Legge;

b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. precedente;

g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni, nonché i lavori per i quali l'occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.

7. L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

○ **L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

108. 1. L'autore che abbia compiuto i sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

GIURISPRUDENZA

❑ Cass. 4 dicembre 1971, n. 3490

La legge, allorché parla di minori, non può che far riferimento a coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano quindi acquistato la capacità generale di agire. Le norme che prevedono ipotesi di capacità speciali, sono, quali norme eccezionali, di stretta interpretazione ed hanno una sfera di applicazione limitata alla particolare disciplina da esse regolata.

Art. 3. Capacità in materia di lavoro. (Abrogato)

Art. 4. Commorienza. – *Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.*

LEGISLAZIONE

○ L. 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

21. (*Commorienza*). – 1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

○ L. 29 dicembre 1993, n. 578 – Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

1. 1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

GIURISPRUDENZA

❑ Trib. Firenze, 5 dicembre 1992, in Archivio civile, 1993, 813

Commorienza, nel significato assunto in base alla norma di legge (art. 4 c.p.c.), sta ad indicare non il fatto della morte contemporanea di più persone, ma la situazione di non sopravvivenza stabilita dalla legge quando vi sia incertezza circa la sopravvivenza dell'una rispetto all'altra.

Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo. – *Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.*

LEGISLAZIONE

○ Costituzione, art. 32
○ L. 20 febbraio 1958, n. 75 – Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

3. Le disposizioni contenute negli artt. 531 e 536 c.p. sono sostituite dalle seguenti:

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 c.p.:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenza, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui”.

● **L. 14 aprile 1982, n. 164 - Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso**

1. La rettificazione di cui all'art. 454 c.c. si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

2. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 è preposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.

Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.

Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.

Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.

In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizza-

to, dispone la rettificazione in camera di consiglio.

4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni c.c. e della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

6. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente Legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'art. 2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data suddetta.

Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'art. 3.

7. L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'art. precedente.

○ **L. 26 giugno 1967, n. 458 - Trapianto del rene tra persone viventi**

1. In deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c., è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi.

La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla presente Legge.

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.

2. L'atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato paziente è ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'Istituto autorizzato al trapianto.

La donazione di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.

Il pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma e accertato altresì che il donatore si è determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative dichiarazioni.

L'atto, che è a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di volontà, è sempre revocabile sino al momento dell'intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore

nei confronti del ricevente.

Il pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale di cui all'art. seguente, può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del trapianto.

In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto.

Contro tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che si pronuncia in Camera di consiglio.

Tutti gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale non sono soggetti alle disposizioni della legge sulle tasse di registro e bollo.

3. Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal ministro per la sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale attestante l'idoneità del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilità, nonché l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente.

Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, di cui all'art. 2.

4. Il trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato paziente non può aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno stato di necessità.

5. Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità; è altresì assicurato contro il rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita.

6. Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità in favore del donatore, per indurlo all'atto di disposizione e destinazione, è nulla e di nessun effetto.

7. È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100.000 e due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

8. Il ministro per la sanità, di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della presente Legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

GIURISPRUDENZA

❑ Cass. 9 maggio 1969, n. 1584

Il cadavere, anche se è da classificare tra la cose *extra commercium* in virtù della tutela che la legge accorda al sentimento etico-sociale della pietà per i defunti, può tuttavia costituire oggetto di diritti e, in particolare, del diritto di disposizione da parte del *de cuius* per ciò che attiene alla destinazione della salma. Tale diritto rientra tra quelli sulla personalità per loro natura assoluti ed intransmissibili mediante le forme ordinarie, che disciplinano il trapasso del patrimonio.

❑ Pret. Torino 27 dicembre 1990, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1991, 1060

Il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, va tutelato, anche con il procedimento *ex art. 700 c.p.c.*, contro ogni nocività da chiunque proveniente, senza che abbia ad applicarsi l'art. 844 c.c., in tema di immissioni, norma non pertinente perché relativa al collegamento tra la persona ed un bene, poiché costituisce un diritto indisponibile, il diritto alla salute non può soffrire limitazione alcuna neanche a seguito di atti di disposizione.

❑ App. Firenze 6 marzo 1985, in Il foro italiano, 1985, II, 383

Integra il reato di lesione personale gravissima *ex art. 583*, secondo comma, n. 3, c.p., il fatto del chirurgo di un consultorio familiare il quale abbia effettuato interventi di vasectomia su soggetti consenzienti (nella specie: si è affermato che la vasectomia, determinando la perdita della capacità di procreazione, cagiona una diminuzione permanente della integrità fisica con conseguente irrilevanza del consenso del soggetto passivo).

Art. 6. Diritto al nome. – *Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.*

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

LEGISLAZIONE

○ **Costituzione, art. 22**○ **L. 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato**

24. (*Diritti della personalità*). - 1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

○ **R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile. Modificato dalla L. 31 ottobre 1966, n. 935**

72. 1. È vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale di denominazioni geografiche e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri.

2. I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione delle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza.

3. Ai figli, di cui non sono conosciuti i genitori, è vietato altresì di imporre nomi o cognomi che possono rivelare l'origine illegittima, ovvero cognomi stranieri, di importanza storica, appartenenti a famiglie illustri o note comunque nel luogo in cui l'atto di nascita è formato, iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, o cognomi preceduti da particelle nobiliari, predicati o appellativi.

4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma primo, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto e se il dichiarante persiste nella sua determinazione, impone egli stesso il nome al bambino.

TITOLO VIII - Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi**CAPO I - Dei cambiamenti e delle aggiunte di cognome**

153. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Presidente della Repubblica per mezzo del ministro per la grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

154. La domanda è presentata al procuratore generale presso la Corte di Appello nella cui giurisdizione il richiedente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al ministro per la grazia e giustizia con il suo parere e con tutti i documenti necessari.

155. Il ministro, se crede che la domanda merita di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:

1) ad inserire per sunto la sua domanda nella *Gazzetta Ufficiale* con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito nell'art. seguente;

2) a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni sessanta consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.

Il ministro, con il decreto che autorizza la pubblicazione, può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda e l'invito anzidetto, ed inoltre che tanto il sunto quanto l'invito siano inseriti una o più volte in determinati giornali.

156. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di sessanta giorni dalla data dell'ultima affissione, inserzione o notificazione.

L'opposizione si fa con atto notificato al ministero per la grazia e giustizia per mezzo di ufficiale giudiziario.

157. Trascorso il termine di sessanta giorni indicato nell'art. che precede, il richiedente, affinché possa essere promosso il decreto presidenziale di concessione, presenta al ministro per la grazia e giustizia:

1) un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale che attesta la eseguita affissione e la sua durata;

2) un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni;

3) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

Se alla domanda è stata fatta opposizione, il ministro per la grazia e giustizia deve sentire il parere del consiglio di Stato.

CAPO II - *Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e dei cambiamenti di cognomi in casi speciali*

158. Salvo quanto è disposto nell'art. 166 per la rettifica degli atti di nascita ivi indicati, chiunque vuole cambiare il nome od aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine illegittima, deve farne domanda al procuratore generale della Corte di Appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta si riferisce.

Nella domanda, che deve essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato, si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o cognome oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere.

In nessun caso possono essere attribuiti, in via di cambiamento del precedente cognome, ai sensi del comma primo di questo art., cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo in cui trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, né cognomi che sono denominazioni di località, né casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari.

159. Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che essa merita di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

1) ad inserire per sunto la domanda nella *Gazzetta Ufficiale* con invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni entro il termine stabilito nell'art. seguente;

2) a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del comune di nascita e del comune della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda e l'invito a farvi opposizione entro il termine suindicato. L'affissione deve avere la durata di giorni 30 consecutivi e deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.

160. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o della inserzione.

L'opposizione si fa con atto notificato al procuratore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.

161. Trascorso il termine di trenta giorni indicato nell'art. precedente, il richiedente presenta al procuratore generale un esemplare della *Gazzetta Ufficiale*, in cui fu fatta la inserzione, ed un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante la eseguita affissione e la sua durata.

Il procuratore generale, accertata la regolarità della inserzione e delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Il decreto, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato a cura del richiedente, per mezzo di ufficiale giudiziario, agli opposenti, i quali,

nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al ministro per la grazia e giustizia, che decide sentito il parere del consiglio di Stato.

Al decreto si applicano le disposizioni dell'art. 8 della tabella A allegata al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e dell'art. 3 allegato F, del R.D. 26 settembre 1935, n. 1749.

162. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine illegittima, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, se l'interessato si trova in disagiata condizione economica.

L'interessato, che intende usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato del sindaco relativo alla sua condizione economica e un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se egli si trova iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.

I predetti certificati devono essere rilasciati in carta non bollata dal sindaco e dall'ufficio distrettuale delle imposte del comune di origine e del comune dove l'interessato ha la sua residenza o il suo domicilio.

La dispensa dalle tasse è accordata con decreto del procuratore generale, il quale dispone altresì la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* senza spese.

CAPO III - Disposizioni generali

163. I decreti che autorizzano la modificazione, il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome devono essere trascritti, a cura del richiedente, nei registri in corso delle nascite del comune ove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.

La trascrizione e l'annotazione dei decreti del procuratore generale possono aver luogo soltanto quando non è stato presentato ricorso al ministro per la grazia e giustizia ovvero il ricorso sia stato respinto.

Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma primo.

Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto.

164. Nulla è innovato alle disposizioni del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella Legge 24 maggio 1926, n. 898, del R.D. 7 aprile 1927, n. 494, e del R.D. 31 maggio 1928, n. 1367, che regolano la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie dei territori annessi, facendo altresì salve le disposizioni sulla disciplina dei cognomi degli appartenenti alla razza ebraica¹.

¹ Il riferimento agli appartenenti alla razza ebraica deve ritenersi venuto meno per effetto dell'abrogazione delle disposizioni di carattere razziale disposto con R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 con D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287 e con D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 306.

Le disposizioni del R.D. 22 dicembre 1932, n. 1696, aggiunte all'art. unico, dopo il comma secondo, del R.D. 25 agosto 1932, n. 1101, continuano ad applicarsi soltanto nei confronti delle persone nate negli anni dal 1915 al 1918.

○ ***L. 11 febbraio 1989, n. 71 - Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Aja dell'8 settembre 1982, concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi***

CONVENZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI UN CERTIFICATO
RELATIVO ALLA DIVERSITÀ DI COGNOMI

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di stato civile, desiderosi di attenuare le difficoltà incontrate da alcune persone alle quali viene conferito, in base alla legge di uno Stato, un cognome diverso da quello loro riconosciuto in un altro Stato, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Il certificato relativo alla diversità di cognomi istituito dalla presente Convenzione è destinato a facilitare la dimostrazione della propria identità da parte di quelle persone le quali, a seguito di differenze esistenti nelle legislazioni di alcuni Stati, in particolare in materia di matrimonio, di filiazione o di adozione, non sono designate con lo stesso cognome.

Il fine di detto certificato è unicamente di attestare che i vari cognomi in esso menzionati, indicano, a seconda delle diverse legislazioni, la medesima persona. Esso non può avere l'effetto di pregiudicare le disposizioni legislative concernenti il cognome.

2. Il certificato di cui all'art. precedente, deve essere rilasciato ad ogni persona interessata, dietro presentazione di documenti giustificativi, sia dalle autorità competenti dello Stato contraente di cui essa è cittadina, sia dalle autorità competenti dello Stato contraente, secondo la cui legge sia stato attribuito, a detta persona, anche se cittadino di un altro Stato, un cognome diverso da quello risultante dall'applicazione della sua legge nazionale.

3. Il certificato rilasciato in conformità alla presente Convenzione sarà accettato in ogni Stato contraente come facente fede, fino a prova contraria, dell'esattezza delle voci in esso contenute relative ai vari cognomi della persona designata.

4. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, sono assimilati ai cittadini di uno Stato contraente, i rifugiati e gli apolidi, il cui *status* personale è regolato dalla legge di detto Stato.

5. Il certificato di diversità di cognomi deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Nessuna modifica può essere apportata al presente modello da parte di uno Stato contraente senza la preventiva approvazione della Commissione Internazionale di stato civile.

6. Tutte le annotazioni da trascrivere sul certificato dovranno essere scrit-

te in stampatello; potranno inoltre essere redatte nei caratteri della lingua dell'Autorità che rilascia il certificato.

7. Le date dovranno essere scritte in numeri arabi, indicanti successivamente, sotto i simboli *Jo*, *Mo* e *An*, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati da due cifre, l'anno da quattro cifre. I primi nove giorni del mese, ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati da cifre che vanno da 01 a 09.

Il nome di ogni località menzionata nel certificato dovrà essere seguito dal nome dello Stato in cui detta località è situata, ogni qualvolta detto Stato non sia quello la cui autorità rilascia il certificato.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente i simboli seguenti:

- per indicare il sesso maschile, la lettera M, il sesso femminile, la lettera F;
- per indicare la nazionalità, le lettere che indicano lo stato d'immatricolazione delle autovetture;
- per indicare la condizione di rifugiato, le lettere REF;
- per indicare la condizione di apolide, le lettere APA.

8. Qualora l'autorità competente non sia in grado di riempire una casella o parte di essa, detta casella o parte di essa dovrà essere sbarrata.

9. Sulla facciata anteriore di ogni certificato, le voci invariabili, tranne i simboli di cui all'art. 7 per quanto riguarda le date dovranno essere stampate in almeno due lingue, ossia nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il certificato è rilasciato, e in lingua francese.

Il significato dei simboli dovrà essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di stato civile, nonché nella lingua inglese.

Sul retro di ogni certificato dovranno comparire:

- un riferimento alla Convenzione nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente art.;
- una traduzione delle voci invariabili, nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente art., qualora dette lingue non siano state utilizzate nella facciata anteriore;
- un riassunto degli artt. 5, 6, 7 e 8 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato la cui autorità rilascia il certificato.

Ogni traduzione dovrà essere approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale di stato civile.

10. I certificati dovranno essere datati, firmati e muniti del sigillo dell'Autorità che li ha rilasciati.

Saranno dispensati dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalenti sul territorio degli Stati contraenti.

11. Al momento della firma della presente Convenzione, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ogni Stato contraente dovrà designare le autorità competenti al rilascio del certificato.

Ogni ulteriore modifica a detta designazione sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero.

12. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata, e gli

strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

13. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Nei confronti dello Stato che ratificherà, accetterà, approverà o aderirà dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito da parte di detto Stato, dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

14. Ogni Stato membro della Commissione Internazionale di stato civile, delle Comunità Europee, o del Consiglio di Europa potrà aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

15. Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

16. Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o in ogni altro successivo momento, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori di cui assicura le relazioni a livello internazionale, o ad uno o a più di essi.

Detta dichiarazione sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica.

Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata mediante notifica indirizzata al Consiglio Federale svizzero, e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica.

17. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.

Ogni Stato parte alla presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore nei suoi confronti della Convenzione. La denuncia sarà notificata al Consiglio Federale Svizzero e avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello del ricevimento di detta notifica. La Convenzione rimarrà in vigore tra gli altri Stati.

GIURISPRUDENZA

❑ **Cass. 9 maggio 1981, n. 3060**

Il potere di scelta del prenome di un neonato spetta congiuntamente ad entrambi i genitori: in caso di contrasto fra gli stessi è previsto il ricorso al giudice a norma dell'art. 316, comma terzo, c.c., integrando la scelta del prenome una questione di particolare importanza.